



Comune di Pedrengo

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2021

- Articolo 1** - Oggetto
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** – Soggetto passivo
- Articolo 5** – Commercio sulle aree pubbliche
- Articolo 6** - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 7** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 8** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 9** - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 10** - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 11** - Determinazione del canone
- Articolo 12** - Mercati e vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 13** - Occupazione per commercio itinerante
- Articolo 14** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 15** - Rimborsi e compensazione
- Articolo 16** - Ravvedimento Operoso
- Articolo 17**- Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 18** - Sanzioni e indennità
- Articolo 19** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 20** - Sospensione dell'attività' di vendita
- Articolo 21** - Autotutela
- Articolo 22** – Funzionario Responsabile
- Articolo 23** - Riscossione coattiva
- Articolo 24** - Regime transitorio
- Articolo 25** - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Pedrengo.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019 (tariffa su base giornaliera), i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati; in particolare:

- Posteggi del mercato (Art. 32 del T.U.R.)

1. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio, che può organizzare ed utilizzare in osservanza alle disposizioni delle norme regolamentari del T.U.R. e di quelle indicate in concessione.
2. sulle aree mercatali appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale ed i loro utilizzo è disciplinato dalle norme del T.U.R. per quanto compatibili.
3. in aggiunta ai posteggi che compongono il mercato, come indicati nella programmazione di settore, la Giunta Comunale può istituire un posteggio per battitori (settore non alimentare) da assegnare ad un'associazione di categoria che lo gestirà in turnazione con i propri iscritti con calendario da trasmettere al SUAP.
4. Corrispondendo alle richieste degli imprenditori agricoli, i posteggi individuati sul mercato non possono superare il 3% del numero complessivo dei posteggi e sono assegnati a rotazione tra i richiedenti. Nei predetti posteggi, per motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa la vendita di animali. L'assegnazione avviene su richiesta diretta degli interessati in analogia ai criteri stabiliti per l'assegnazione dei posteggi sparsi, utilizzando il modulo comunale predisposto.

- Spunta giornaliera (Art. 33 del T.U.R.)

1. L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilito nella programmazione di settore; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta giornaliera.
2. Possono partecipare alla spunta giornaliera solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.
3. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:
 - rispetto del settore merceologico;
 - rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - favorire l'inserimento di generi nuovi;
 - la graduatoria di spunta vigente;
 - la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

4. Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni nell'ordine di spunta giornaliero per singola tipologia merceologica, ovvero si registreranno gli operatori e gli estremi dell'autorizzazione presentata per la spunta, indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
5. L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
6. Al termine di ogni anno, il responsabile SUAP, determinerà una graduatoria di inizio nuovo anno che tenga conto delle presenze di spunta registrate nel trascorso anno in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, e la precedente graduatoria sarà di conseguenza azzerata.
7. La somma delle presenze annuali alla spunta in capo alle singole autorizzazioni utilizzate concorrerà solo alla determinazione per l'assegnazione definitiva di eventuali posti che si rendessero disponibili.
8. La disponibilità dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere assegnati unicamente ad operatori commerciali che vendono piante e fiori ed in assenza di questi di operatori non alimentari in ordine di spunta.

B) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione:

1. degli ambiti preclusi dall'Art. 27, comma 4, della parte III del Testo Unico Regolamentare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/10.2012 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero:

- . nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- . nei parcheggi riservata ai portatori di handicap;
- . nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- . in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
- . lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

2. lungo le seguenti vie di viabilità principale per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, come previsto dalla Componente economica-commerciale del PGT titolo II approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2015:

- . tutte le vie del centro storico
- . lungo via Piave
- . lungo via Giovanni XXIII
- . lungo tutto il viale Kennedy, anche nelle aree laterali di sosta
- . lungo via Pascoli
- . lungo tutta la via Garibaldi
- . lungo la SS 42 del Tonale.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 10 anni, come previsto dalla parte III del Testo Unico Regolamentare, all'Art. 18, comma 2, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia a quanto previsto dalla parte III del Testo Unico Regolamentare ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria; come da deliberazione di Giunta Comunale che approva le tariffe in vigore per il Comune di Pedrengo. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, secondo la classificazione determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 come da deliberazione di Giunta Comunale che approva le tariffe in vigore per il Comune di Pedrengo, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Mercati e vendita al dettaglio in aree mercatali

1. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dalla parte III del T.U.R.

2. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dalla parte III del T.U.R.

Articolo 13

Occupazione per commercio itinerante

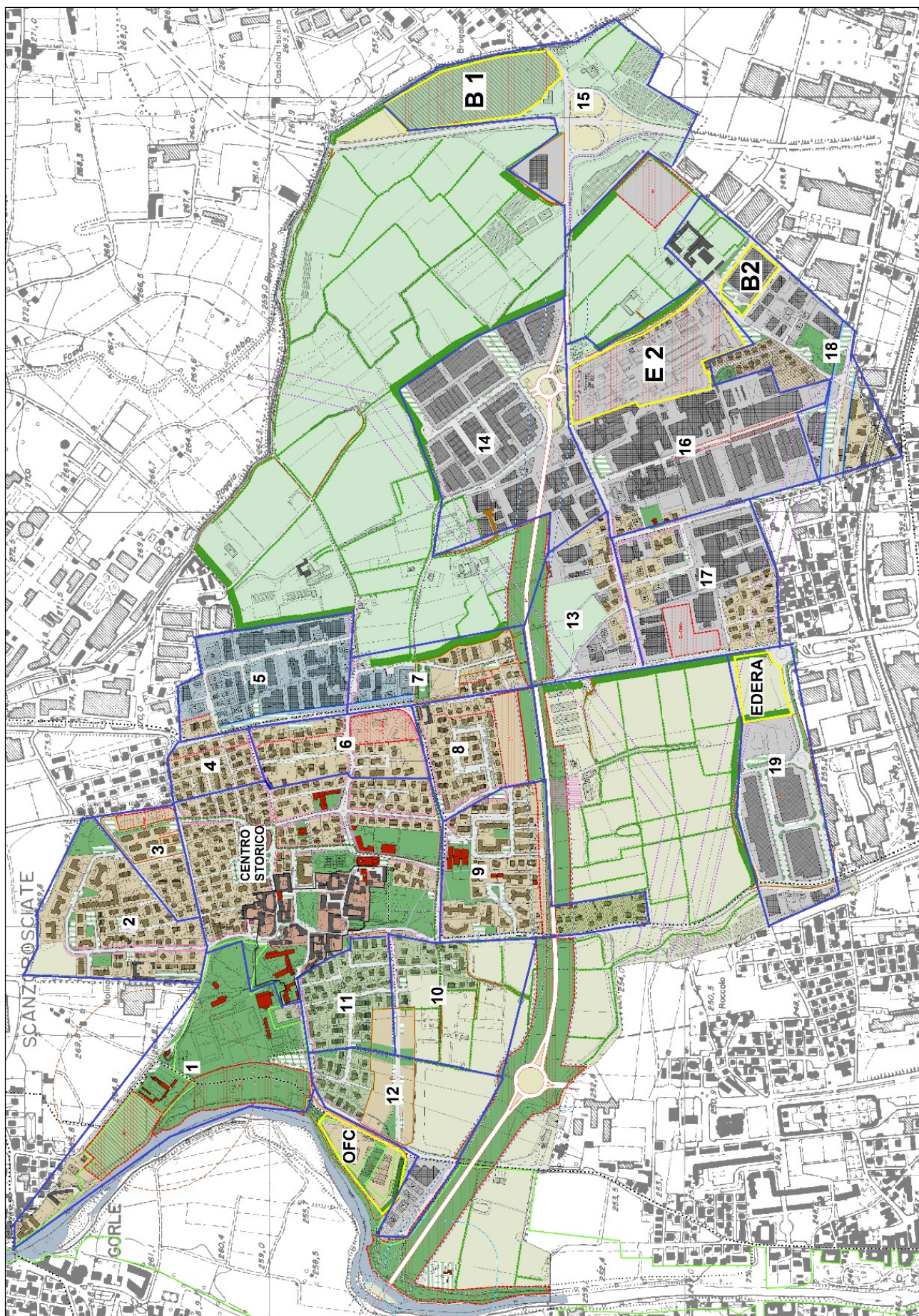
1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla parte III del T.U.R. e al Titolo II della Componente Economica-commerciale del PGT.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a) con mezzi mobili o a piedi attraverso soste della durata massima di un'ora per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce direttamente sul terreno o su piani poggiati direttamente a terra, a rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. La sosta oltre l'ora è effettuata solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nella programmazione del Settore.

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di operare più di una volta nella medesima zona commerciale, come sotto delimitate in BLU e numerate da 1 a 19.



4. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da un altro operatore itinerante posto lungo la stessa via o comunque posto in luogo ben visibile.

5. Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico.

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va presentata al Responsabile incaricato mediante idonea modulistica, con allegata un estratto aereo fotogrammetrico indicante l'area prescelta.

Il Responsabile incaricato, in sinergia con la Polizia Locale, accerta che l'occupazione non comporti pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti, e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico previo pagamento del dovuto canone.

Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante.

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal presente regolamento o da leggi specifiche.

6. Nelle ore di svolgimento del mercato, fiere, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui al presente regolamento, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nel contesto urbanizzato del capoluogo e comunque per un raggio di 500 metri dal centro del mercato, fiera o altra manifestazione comunque individuata.

Articolo 14

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 5.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 31.5 e il 30.11, salvo presentazione di fidejussione bancaria di importo pari alla seconda rata;

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 5.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e la seconda

scadente il 30.11, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini e previa presentazione di una fidejussione bancaria di importo pari alla seconda rata.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di sub-ingresso del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,50; tale limite viene fissato ad € 10,00 solo nel caso di occupazioni per servizi di pubblica utilità o effettuate da associazioni o enti privi di lucro.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di

messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate vigente.

Articolo 16

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 19

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 20

Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolite non onorate.

Articolo 21

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 22

Il Funzionario Responsabile

Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 23

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 24

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.